



REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*Approvato con Deliberazione C.C. n° 21 del 20/02/1995; modificato con Deliberazione C.C.
n° 14 del 29-30/03/2004e con deliberazione C.C. n° 12 del 12/12/2007*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 3 Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del Decreto Legislativo 28 Dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi degli articoli 5 e 54 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.
2. Esso disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del CAPO I del richiamato decreto legislativo, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. In deroga all'art. 3 della legge 27/07/2000 n° 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 Marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 Gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate sul territorio del Comune di Molfetta sono soggette , rispettivamente, ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune, secondo le disposizioni del presente regolamento e del Decreto Legislativo n. 507/1993.

ART. 3

Classe del Comune

1. Al fine della determinazione dell'imposta ovvero del diritto questo Comune, con popolazione residente al 31.12.2001 di n. 62.546 abitanti come risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, appartiene, ai sensi art. 2 Decreto Legislativo n. 507/1993, alla classe TERZA (Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti).

ART. 4

Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il Comune di Molfetta suddivide le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale. Sono classificate nella categoria normale tutte le località non comprese nella categoria speciale. Sono classificate nella categoria speciale le località limitate dalle seguenti vie:
 - Ad Est : Via F.sco Carabellese, Via Gen. Amato fino all'incrocio con Viale Martiri della Resistenza;
 - A Sud: V.le Martiri della Resistenza, Via L. Mezzina, Via Pomodoro, P.zza Stazione, Via L.do da Vinci, Via Edoardo Germano, C.so Fornari, Via Poggioreale;
 - Ad Ovest: Via Victor Hugò, Via C.do Salvemini, Via Caduti sul Mare, Via A. Fontana;
 - A Nord: Via Madonna dei Martiri dall'incrocio di Via Fontana, Via S. Carlo, Via S. Domenico, Corso Dante Alighieri, Via M. Colonna, Via M. Altomare, Via Giovinazzo fino all'incrocio di Via F.sco Carabellese.
 - Altresì sono classificate nella categoria speciale le seguenti arterie a forte scorrimento: Via Giovinazzo, dall'altezza AGIP fino all'incrocio con Via XXV Aprile, Via XXV Aprile, Via E. Berlinguer, Via Mons. Salvucci, Via Terlizzi dall'incrocio con Corso Fornari fino allo svincolo della 16 bis direzione Bari.
2. Le località comprese nella categoria speciale sommano una superficie inferiore al 35 per cento di quella del centro abitato, così come definito con delibera di G.M. n. 809 del 17 giugno 1993 avente ad oggetto: "delimitazione del centro abitato ex art. 4, 1 comma, D.L.gv. 30/04/92 n. 285".
3. La superficie degli impianti affissionistici installati in categoria speciale, non può essere superiore alla metà di quella complessiva.

ART. 5

Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 Decreto Legislativo n. 507/1993, vengono individuate le seguenti tipologie dei mezzi pubblicitari consentiti sul territorio comunale:

a) Insegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali idonei, installata presso la sede dell'attività cui è riferita o presso le pertinenze accessorie alla stessa.

Si possono avere:

- Insegne non luminose
- Insegne luminose (dotate di luce propria)
- Insegne illuminate (dotate di luce indiretta)

b) Cartello: manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile su una facciata o su entrambe le facciate, anche per immagini diverse.

Si possono avere:

- Cartelli monofacciali
- Cartelli bifacciali

nonchè all'interno di ciascuna delle due tipologie:

- Cartelli non luminosi
- Cartelli luminosi (dotati di luce propria)
- Cartelli illuminati (dotati di luce indiretta)

c) Striscione, Locandina, Stendardo: elemento bidimensionale, realizzato in materiale idoneo privo di rigidità e mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

Si possono avere:

- Striscioni, locandine, stendardi monofacciali;
- Striscioni, locandine, stendardi bifacciali;

nonchè all'interno di ciascuna tipologia:

- Striscioni, locandine, stendardi non luminosi;
- Striscioni, locandine, stendardi illuminati (dotati di luce indiretta);;

d) Transenna parapetonale: elemento bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, posto a protezione dei pedoni in corrispondenza di attraversamenti pedonali, di fermate dei trasporti collettivi e di zone di sosta pedonale.

e) Segno orizzontale reclamistico: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

- f) Manifesto: elemento bidimensionale, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in essere sugli impianti di pubblica affissione. La quantità massima consentita sul territorio è funzione della ripartizione degli impianti di supporto tra affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e affissioni di carattere commerciale, nonché della quantità di detti impianti destinati all'affissione diretta.
- g) Cartello o altro mezzo abbinato a servizi: cartello o altro mezzo pubblicitario abbinato alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi pubblici, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline.
- h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto, non riconducibile alle tipologie precedenti, finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, sia non luminoso che luminoso o illuminato.
- 2) Tenendo presente che la superficie totale del centro abitato, come definito ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 ed individuato con provvedimento della G.M. n. 809 del 17/06/93 è pari a Kmq. 6,31 e, considerato che la superficie degli impianti pubblicitari dovrebbe essere pari a mq. 100 per ogni 1.000 abitanti, si ha:
- a) la superficie complessiva degli impianti pubblicitari è pari a mq. 6200 (nella superficie complessiva non sono comprese le insegne d'esercizio, le vetrine, le tende, le targhe collocate sui luoghi o pertinenze in cui si esercita l'attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea, la pubblicità sui cantieri, la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico, nonché la pubblicità sui veicoli privati e pubblici).
- b) l'indice di affollamento dei mezzi pubblicitari è di mq. 983 per ogni kilometro quadrato.
- 3) La quantità massima consentita, per ciascuna fattispecie di impianto pubblicitario sarà determinata in fase di elaborazione del "Piano Generale degli Impianti".

ART. 6

Impianti per le pubbliche affissioni

Superfici e ripartizione

1. L'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni è finalizzata a garantire a ciascun cittadino il diritto fondamentale della libera manifestazione del pensiero anche attraverso manifesti.

2. Il Comune di Molfetta ha una popolazione residente al 31.12.2001 di n. 62.546 abitanti, come risulta dai dati ISTAT e, a norma dell'art. 18 comma 3 Decreto Legislativo n. 507/1993, è obbligato all'installazione di impianti per le pubbliche affissioni per una superficie non inferiore a mq. 1116 pari a mq. 18 per ogni mille abitanti. Conseguentemente la superficie degli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 2.480 (pari a 40 mq. per ogni 1.000 abitanti).
3. La superficie di detti impianti viene così ripartita:
 - a) 45% per le Affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e, quindi, mq 1116;
 - b) 55% per le Affissioni di natura commerciale svolte dal servizio delle pubbliche affissioni e, quindi, mq 1364.
4. La superficie per le Affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate su impianti pubblici da privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, viene stabilita in mq 750.
5. Le affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate da privati su impianti privati, esulano dai limiti di cui ai commi n. 3 e 4 e rientrano nella disciplina della pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 507/93. Parimenti gli impianti privati regolarmente autorizzati per pubblicità ordinaria possono essere utilizzati altresì per le affissioni dirette. Si considerano, inoltre, impianti privati quelli ricavati su aree di cantiere ottenuti in concessione da imprese di costruzione anche se di pertinenza demaniale.

ART. 7

Piano Generale degli Impianti: Criteri

1. Il piano individua e regola le posizioni sul territorio comunale all'interno del centro abitato consentite all'installazione dei mezzi pubblicitari, nel rispetto delle direttive, limitazioni, divieti e prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Per lo studio e l'elaborazione del piano è istituita una apposita Commissione, composta dal Capo Sezione Urbanistica, dal Comandante dei Vigili Urbani, dal Capo Sezione Tributi e dai rappresentanti delle associazioni di categoria, espressione degli operatori pubblicitari e non, esercenti l'attività nel territorio comunale. La Giunta Comunale, con atto deliberativo, forma in concreto la composizione della Commissione e stabilisce i tempi di completamento del progetto del piano. Il progetto del piano è sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale.

3 Il piano deve comprendere:

- a) Gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni consentite all'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari sugli spazi pubblici;
- b) Le norme tecniche di attuazione;
- c) Le norme tecniche per l'installazione dei mezzi pubblicitari sulle aree di proprietà privata, ivi comprese le aree comunali del patrimonio disponibile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono citate le pareti di edifici, le stazioni di servizio e le aree di parcheggio);
- d) Una dettagliata e motivata relazione illustrativa ed esplicativa del piano.

4) Il piano deve essere redatto secondo i criteri di:

- a) totale e puntuale rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi e delle disposizioni cogenti ed imperative contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento attuativo;
- b) verifica e proposta motivata sulle possibilità di deroga alla normativa sul posizionamento dei mezzi pubblicitari che rientrano nella previsione del piano.

5) In attuazione dell'articolo 23, comma 6 del nuovo Codice della strada il Comune si avvale della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime di cui all'art. 51, comma 4 del relativo regolamento di attuazione per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, e del decoro ambientale nonché delle norme tecniche relative ai piani urbanistici.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 8

Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Restano fuori del campo di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico.

ART. 9

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 10

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata separatamente su ogni singola faccia.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
8. Qualora la pubblicità di cui agli artt. 15-16 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 11

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di rifacimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 15, 16 e 17 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 12

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt. 15 comma 1 e 3, 16 e 17 commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle Finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a €1549,37.
4. La riscossione coattiva dell'imposta, sanzioni ed interessi si effettua con la procedura indicata nel R.D. 14 Aprile 1910 n° 639 oppure mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede con l'esercizio della procedura, ai sensi del D. Lgvo n° 112/99 e del D. Lgvo n° 46/99.
5. Entro il termine di cinque (5) anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta (180) giorni.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti privati, installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, si applica l'imposta comunale sulla pubblicità nonché il pagamento del canone di concessione, di cui al D. Lgvo n° 285/92 e s.m.i., con esclusione della TOSAP.

ART. 13

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla data in cui la dichiarazione e il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere rispettivamente presentata o eseguito procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 14

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 15

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadro di superficie e per anno solare è di €15,49=.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

ART. 16

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 15 comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 15 comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella

successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | | |
|--|---|-------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg. | € | 74,37 |
| b) per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg. | “ | 49,58 |
| c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | “ | 24,79 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di 2 volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 4 bis L'imposta non è dovuta per l'indicazione, su veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (art. 5 bis legge 27/2/2002 n° 16, di conversione del D.L. 28/12/2001, n° 452).
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 17

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare di €49,58=.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione di €3,10=.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà.

ART. 18

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione è pari a 15,49=.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita nella misura di €74,37=.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta di €37,18= per ogni giorno o frazione.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta di 3,10= per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili anche in forma ambulante la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di 9,30=.

ART. 19

Riduzione dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
1. Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:
- il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti, di cui alla lettera a) del comma 1;
 - gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione, ai sensi della lettera b) del comma 1.
- In caso contrario e qualora la manifestazione non rientra tra quelle elencate alla lettera c) del comma 1, l'agevolazione della riduzione non compete.

ART. 20

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 16;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- 1bis L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq. "(art10, comma 1, lettera c, legge 448/2001)

ART. 21

Richiesta di installazione di mezzi pubblicitari

1. Chiunque intenda installare lungo le strade comunali e quelle ad esse assimilate, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari deve produrre apposita istanza al Comune.
2. Detta istanza, redatta in competente bollo, dovrà necessariamente contenere gli elementi che di seguito si dettagliano:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'individuazione esatta del luogo ove si intende installare il mezzo;
 - c) la descrizione del mezzo, come specificato all'art. 5 del presente Regolamento;
 - d) la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel decreto legislativo n. 507/93 e

successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

All'istanza dovrà allegarsi:

- a) planimetria in scala in duplice copia ove è riportata la posizione per la quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
 - b) bozzetto quotato in pianta e prospetto del messaggio pubblicitario da esporre, riproducente la forma, il disegno, la colorazione e le esatte dimensioni del mezzo;
 - c) documentazione fotografica della zona;
 - d) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15 con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;
 - e) ricevuta di pagamento dei diritti di sopralluogo tecnico, così come stabilito da norme di legge e regolamentari.
3. Qualora la domanda venga inoltrata da agenzia pubblicitaria dovrà essere allegata copia delle autorizzazioni ed in particolare la licenza di pubblica sicurezza.
 4. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere previamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.
 5. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato dovrà essere dimostrata la disponibilità di questi.
 6. La richiesta dovrà essere inoltrata, con le modalità indicate in precedenza, anche in tutti i casi di variazione dei mezzi e dei supporti pubblicitari.

ART. 22

Istruttoria della richiesta

1. La richiesta di installazione, indirizzata al Sindaco di questo Ente, va consegnata all'ufficio protocollo generale o trasmessa a mezzo del servizio postale raccomandato.
2. L'Ufficio tecnico comunale, entro i successivi trenta giorni, provvede a rilasciare o negare l'autorizzazione.

ART. 23

Autorizzazione

1. L'installazione degli impianti pubblicitari è subordinata al rilascio dell'atto di autorizzazione.
2. Il mancato accoglimento della richiesta dovrà essere motivato e comunicato, per iscritto, all'interessato.
3. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari in genere ha validità per un triennio ed è rinnovabile su richiesta alla scadenza, previa istanza da presentarsi almeno 6 mesi prima.
4. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo a carico del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

ART. 24

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) procedere alla rimozione dell'impianto nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione.
2. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione accessibile, sulla quale sono riportati con cartelli incisi:
 - amministrazione rilasciante
 - soggetto titolare
 - numero di autorizzazione
 - data di scadenza dell'autorizzazione.
3. La suindicata targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 25

Limitazione e divieti

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità fonica su tutto il territorio comunale. Essa è consentita esclusivamente nei seguenti casi:
 - per la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco;
 - ai candidati a cariche elettive, previa autorizzazione del Sindaco per tutto il tempo della campagna elettorale.
2. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
3. La pubblicità effettuata mediante striscioni, locandine e stendardi posti trasversalmente o a margine delle vie e piazze è consentita previo rilascio di atto di autorizzazione, quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale, unicamente durante il periodo di svolgimento di manifestazioni o spettacoli cui si riferiscono oltrechè nella settimana precedente e nelle 24 ore successive allo stesso.
4. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegni ed ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
5. E' in ogni caso vietata l'installazione di mezzi pubblicitari che possono costituire ostacolo o comunque impedimento alla circolazione delle persone.
6. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su edifici o luoghi di interesse storico o artistico ed in prossimità di luoghi soggetti a vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche.
7. E' in ogni caso esclusa la possibilità di installare mezzi pubblicitari su pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale.
8. Gli impianti che verranno installati in difformità dei suesposti divieti e senza autorizzazione sono abusivi e soggiaceranno alle sanzioni di legge, ivi compreso il sequestro o la rimozione forzata con spese a carico del responsabile.

ART. 26

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente Regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.
2. Si incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di autorizzazione nel termine di mesi tre dall'invito.
 - b) allorché il soggetto autorizzato non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità di ufficio, dell'autorizzazione accordatagli.
3. La decadenza è disposta dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale con apposita ordinanza e ad essa sono applicabili le disposizioni previste nel successivo articolo per la revoca.

ART. 27

Revoca dell'autorizzazione

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che quanto autorizzato ritorni alla preesistente situazione, il Comune ha il diritto di revocare l'autorizzazione.
2. La revoca è disposta dal Dirigente competente con apposita ordinanza e dà diritto alla restituzione dell'imposta e dell'eventuale canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.
3. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al soggetto autorizzato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro, decorso i quali essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
4. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 28

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 6, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in misura proporzionale al numero degli abitanti viene stabilita in quaranta metri quadrati per ogni mille abitanti. Tale superficie viene ripartita tra le affissioni di diversa natura ai sensi del precedente art. 6 comma 3.

ART. 29

Soggetto passivo

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio viene richiesto.

ART. 30

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. La misura sul diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni	€	1,24
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€	0,37
2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del cento per cento.
4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del cento per cento del diritto.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 12 a mezzo versamento di c/c postale intestato al Comune ovvero al suo concessionario, per le affissioni aventi carattere commerciale; con pagamento diretto per quelle non commerciali.
7. Per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e relative sanzioni e non corrisposte si osservano le procedure previste nel R.D. 14 Aprile 1910 n° 639 oppure mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede con l'esercizio della procedura, ai sensi del D. Lgvo n° 112/99 e del D. Lgvo n° 46/99.

ART. 31

Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 32;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari, per le partecipazioni a lutto e per i manifesti che annunciano il trigesimo.
 - f) Per l'affissione di manifesti di propaganda elettorale se effettuata a cura del Comune durante il periodo stabilito dalla legge 24.4.1975, n. 130.

ART. 31 bis

Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

ART. 32

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 33

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci

giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare per iscritto la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto con un minimo di € 25,82= per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'art. 39 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 34

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11 si applica la sanzione amministrativa nel minimo edittale pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di €51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa nel minimo edittale pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione del minimo edittale di €51,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dell'imposta o del diritto è soggetto alla sanzione pari al 30% di ogni importo non versato.
5. Ai fini del calcolo degli interessi sulle somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità nonché di diritto sulle pubbliche affissioni vale quanto previsto dall'art.19 bis del Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie

ART. 35

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica, con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24/11/81 n. 689, la sanzione da € 25,00 a € 500,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, fatto salvo l'emissione di Avviso di Accertamento per il periodo in cui c'è stata l'esposizione abusiva.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.7.

ART. 36

Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.
2. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del Decr. Leg.vo 507/93.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 37

Corrispettivo del servizio

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.

2. L'aggio va riportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora semestrale nella misura di legge sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

ART. 38

Durata della concessione

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata fino ad un massimo di anni nove.
2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purchè le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

ART. 39

Conferimento della concessione

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'apposito albo istituito con D.M. Finanze n° 289/2000, viene effettuato con il sistema della procedura ad evidenza pubblica.

2. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
3. I soggetti partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 41 comma 1, lettera d).
4. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

ART. 40

Incompatibilità

1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 507/93 né essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i membri del Parlamento e del Governo;
 - b) i pubblici impiegati;
 - c) i ministri dei culti;
 - d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finché non abbiano pagato per intero i loro debiti;
 - e) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;
 - f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.
- 2) Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del Comune che affida il servizio in concessione;
- c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del Sindaco, dei consiglieri e degli assessori del Comune che affida il servizio in concessione;
- d) a coloro che in dipendenza di precedenti gestioni siano in lite con il Comune che affida il servizio in concessione.

Art. 41

Decadenza

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 42;
 - b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
 - c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
 - d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 39;
 - e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dal comma 4 dell'art. 33 del Decreto Legislativo 507/93;
 - f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
 - g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 40.
- 2) La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.
- 3) Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 42

Disciplina del servizio in concessione

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 40: di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15, al Comune assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.
2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della Legge 10 Giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente.
5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639.

Art. 43

Vigilanza

1. E' attribuita alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.
3. La Direzione Centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

4. La gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è conforme alle disposizioni emesse con Decreto del Ministero delle Finanze.
5. La Direzione Centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al Comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.
6. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente regolamento e del decreto n. 507/93 al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo per il periodo in cui detta situazione perduri.
7. La Direzione Centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia.

Art. 44

Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Art. 45

Norme Transitorie

1. Per l'anno 1994 le tariffe vengono deliberate entro il 28.02.1994, indipendentemente dall'approvazione del presente regolamento; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994.
2. I soggetti che alla data dell'01/01/94 risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'Albo Nazionale dei Concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, se in possesso dei requisiti prescritti.

3. I soggetti che, alla data dell'1/01/94 gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purchè, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui al comma precedente.
4. In deroga alle disposizioni dell'art. 42 comma 3, è ammessa la cessione dei contratti in corso alla data dell'01/01/1994 a soggetti iscritti nell'albo di cui al comma 2 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del Comune interessato e nulla osta della Direzione Centrale della Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze; entro lo stesso termine è altresì consentita, previa comunicazione al Comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.
5. Il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data del 01/01/1994, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del Regolamento Comunale e del Piano Generale previsti dall'art. 7.
6. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.
7. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente regolamento.
8. Le modalità della gestione, l'aggio e il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'onori in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Art. 46

Norme finali e abrogazioni

1. Le norme del presente Regolamento hanno effetto dal 1° Gennaio 2004. Sono abrogate tutte le norme regolamentari esistenti in contrasto con lo stesso.